

Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Art. 13

(Assemblea)

1. L'Assemblea, costituita dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e ad essa compete l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a)** modifiche statutarie;
- b)** programmi adottati dal Comitato esecutivo;
- c)** documenti contabili fondamentali;
- d)** regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;
- e)** elezione del Presidente e del Comitato esecutivo;
- f)** ogni altro atto previsto dallo statuto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lo statuto può prevedere che l'Assemblea sia costituita anche da ulteriori componenti scelti fra i consiglieri comunali di minoranza dei Comuni partecipanti, disciplinandone il numero e le modalità di elezione.

3. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.

4. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Lo statuto prevede la possibilità di eleggere Presidente dell'Assemblea della Comunità un altro componente della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

5. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un amministratore del Comune a

rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.

6. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva con effetto dalla data della cessazione. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce a ogni effetto nell'Assemblea il Sindaco cessato.